



SENT. N° 1040/07
REP. N° 840/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE
TREDICESIMA

nella persona del giudice unico Dott. Cesira D'ANELLA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 45414/2004 R.G.
promossa da:

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
[redacted] presso e nello studio dell'avv.
[redacted] che lo rappresenta e difende;

RICORRENTE

contro:

[redacted]
elettivamente domiciliato in [redacted]
presso e nello studio dell'avv. [redacted] che lo
rappresenta e difende;

RESISTENTE



in punto a:

"130051 - Comunione e Condominio, impugnazione di delibera
assembleare - spese condominiali"

CONCLUSIONI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 1137 c.c. depositato in data 1.7.2004 [REDACTED] impugnava la delibera condominiale, assunta in data 7.6.2004 dal Condominio di [REDACTED] - [REDACTED] - assumendo che il predetto condominio aveva approvato l'installazione di un impianto di ascensore con il voto favorevole di 292,63 millesimi.

Deduceva il ricorrente la nullità della delibera, perché essa non era stata assunta né con la maggioranza qualificata, prevista dagli artt. 1120 e 1136 c.c., né con la maggioranza semplice, di cui all'art. 1136 c.c.

Parte convenuta si costituiva in giudizio assumendo che l'installazione dell'ascensore era stata voluta da alcuni condomini, nominativamente individuati e che pertanto non era stata espressa alcuna volontà dall'assemblea condominiale.

Il giudice respingeva il ricorso ex art. 700 c.p.c. formulato da parte attrice per la sospensione della delibera impugnata ed espletava successivamente gli incumbenti di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c.

Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria, fissava udienza di precisazione delle conclusioni per il 27.9.2006.

A quella udienza, fatte precisare le conclusioni in epigrafe specificate, tratteneva la causa in decisione, dopo aver assegnato alle parti i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e pertanto deve essere respinta.



Invero dal verbale dell'assemblea condominiale tenutasi in data 7 giugno 2004 risulta che, a seguito dei chiarimenti offerti dall'amministratore sul progetto di realizzazione di un impianto ascensore, alcuni condomini, nominativamente individuati, avevano deliberato l'installazione del predetto impianto ripartendo le spese secondo i criteri di cui all'art. 1124 c.c.

Pertanto emerge inequivocabilmente dal tenore letterale del predetto verbale che la volontà di installare l'impianto ascensore è stata assunta soltanto da alcuni condomini, nominativamente indicati e non dall'assemblea condominiale.

Pertanto la dichiarazione riportata nel verbale assembleare non può costituire manifestazione di volontà dell'assemblea condominiale, in quanto è espressione della volontà di singoli condomini, nominativamente individuati.

La circostanza che alcuni condomini abbiano aderito al progetto di installazione dell'ascensore, accollandosi il relativo onere economico, è soltanto espressione del principio di cui all'art. 1102 c.c., in base al quale ogni condomino può apportare a proprie spese le modificazioni, che si rendono necessarie per il miglior godimento della cosa comune.

Conseguentemente parte attrice non può sollevare doglianze nei confronti del Condominio convenuto, che nessuna delibera ha assunto in tal senso.

Infine appaiono prive di rilievo le contestazioni sollevate in merito all'operato dell'amministratore e alla procedura seguita per l'esecuzione delle opere progettate, in quanto l'oggetto della causa è inerente esclusivamente, l'impugnativa di una "delibera condominiale" per violazione di norme di legge.

Per tali motivi la domanda deve essere respinta.

Il pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

Respinge la domanda;

Condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali avversarie, che liquida nel complessivo importo di euro [redacted] (euro [redacted] per diritti, euro [redacted] per onorari, euro [redacted] rimborso forf. 12,5%) oltre iva e cpa

Così deciso in Milano il 26.1.2007

Il giudice unico

